

COMUNE DI
Cavallino - Treporti

(Provincia di Venezia)

—————
ISTITUZIONE CRESCO

Chiarimenti da pubblicare.

1) con riferimento all' art. 4 del capitolato "continuità didattica" si precisa quanto segue. Il personale in servizio presso la Cooperativa che ha gestito il servizio per l'anno scolastico 2009/2010, compresi i centri estivi, è composto da n° 9 insegnanti (di cui una part-time), inquadrati nella categoria D1 e n. 3 ausiliari, inquadrati nella categoria A1, tutti in possesso dei titoli previsti dall' art. 10 del capitolato e tutti a tempo indeterminato. Si rileva che il personale di cui trattasi potrebbe anche decidere di rimanere in servizio presso la Cooperativa presso la quale attualmente lavora o comunque non accettare l'incarico, pertanto è un rischio a carico dell' impresa quello di assumere dei lavoratori "nuovi" (maggiori oneri indiretti connessi alla ricerca di nuovo personale) o dei lavoratori che abbiano qualche scatto di anzianità (maggior costo collegato allo scatto), fermo restando che, comunque, non sussiste l'obbligo di assumere il personale educativo eventualmente in esubero (due insegnanti di cui una part-time);

2) L'eventuale cooperativa subentrante si dovrà limitare ad applicare quanto previsto dall' art. 18 del capitolato, ossia, dovrà essere applicato esclusivamente il trattamento economico base previsto per le categorie D1 e A2 + l'indennità integrativa indicata nell' offerta economica. Il trattamento economico di favore che era stato riconosciuto dal vecchio appaltatore ai dipendenti nell' anno scolastico 2009/2010, è strettamente collegato alla vigenza del precedente capitolato e non dovrà più essere preso in considerazione;

3) Per tempo "pieno" (art. 2 e 3 del capitolato) si intende 38 ore settimanali come previsto dall'art. 51 CCNL dei lavoratori delle Cooperative del Settore Socio Sanitario, assistenziale.

4) "le 120 ore annue di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione, di aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali" (art. 18 punto, 6 capitolato) sono ore di "non docenza" che ciascun insegnante deve garantire all' interno del proprio normale orario di lavoro di 38 ore settimanali.

5) I centri Estivi di Luglio e Agosto, solo per i bambini della Scuola dell'Infanzia, potrà variare da un minimo di 40 ad un massimo di 60 bambini;

6) Il Coordinatore pedagoga, di cui all' art. 10 del Capitolato, può anche fungere da referente amministrativo;

IL DIRETTORE DELL' ISTITUZIONE
Dott. Cristiano Nardin